

- 4) Gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che definisca le modalità di avanzamento di carriera dei giudici già in servizio prima dell'entrata in vigore di tale normativa nell'ambito di un nuovo sistema di retribuzione, e che preveda che, a partire da un determinato livello retributivo, i giudici che alla data di riferimento stabilita per il passaggio al nuovo sistema avevano già raggiunto una determinata età beneficiano di un incremento della retribuzione più rapido rispetto ai giudici di età inferiore alla data di riferimento stabilita per il passaggio al nuovo sistema, nei limiti in cui la disparità di trattamento che tale normativa comporta può essere giustificata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva.
- 5) In circostanze come quelle del procedimento principale, il diritto dell'Unione non obbliga a concedere con efficacia retroattiva ai giudici discriminati un importo pari alla differenza tra la retribuzione effettivamente percepita e quella corrispondente al livello massimo della loro classe retributiva.

Spetta al giudice del rinvio verificare se sussistano tutti i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte affinché, ai sensi del diritto dell'Unione, possa sorgere la responsabilità della Repubblica federale di Germania.

- 6) Il diritto dell'Unione non osta a una norma nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che preveda l'obbligo per un magistrato nazionale di far valere un diritto a prestazioni pecuniarie che non discendono direttamente dalla legge entro un termine relativamente breve, ossia prima della fine dell'esercizio finanziario in corso, a condizione che tale norma rispetti i principi di equivalenza e di effettività. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali condizioni siano soddisfatte nel procedimento principale.

⁽¹⁾ GU C 86 del 23.3.2013.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 settembre 2015 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirurgiko Kentro AE/Commissione europea

(Causa C-506/13 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Contratto che concede un contributo finanziario comunitario a favore di un progetto nel settore della cooperazione medica — Decisione della Commissione di procedere al recupero di una parte degli acconti versati — Ricorso di annullamento — Irricevibilità)

(2015/C 363/03)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirurgiko Kentro AE (rappresentante: E. Tzannini, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: S. Lejeune, agente, E. Petritsi, dikigoros)

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirurgiko Kentro AE è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 344 del 23.11.2013.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 settembre 2015 — Philips Lighting Poland S.A., Philips Lighting BV/Consiglio dell'Unione europea, Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd, GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. (GE Hungary Zrt), Osram GmbH, Commissione europea

(Causa C-511/13 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Dumping — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articoli 4, paragrafo 1, 5, paragrafo 4, e 9, paragrafo 1 — Regolamento (CE) n. 1205/2007 — Importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Cina, del Vietnam, del Pakistan e delle Filippine — Pregiudizio causato all'industria comunitaria — Proporzioni maggioritarie della produzione comunitaria totale dei prodotti simili)

(2015/C 363/04)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Philips Lighting Poland S.A., Philips Lighting BV (rappresentanti: L. Catrain González, abogada, e E. Wright, barrister)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert, agente, assistita da S. Gubel, avocat, e da O'Connor, solicitor), Hangzhou Duralamp Electronics Co. Ltd, GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. (GE Hungary Zrt.), Osram GmbH (rappresentanti: R. Bierwagen e C. Hipp, Rechtsanwälte), Commissione europea (rappresentanti: L. Armati e J.-F. Brakeland, agenti)

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Philips Lighting Poland S.A. e la Philips Lighting BV supporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Osram GmbH.*
- 3) *La Commissione europea sopporta le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 352 del 30.11.2013.